


REGOLAMENTO PATRIZIALE



Base legale

Il presente regolamento viene emanato in applicazione della Legge organica patriziale (LOP) del 28 aprile 1992, del Regolamento di applicazione alla LOP (RALOP) e del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, fanno stato le disposizioni di legge succitate.

TITOLO I Generalità

Art. 1 Riconoscimento e scopo

Il Patriziato di Castagnola è una corporazione di diritto pubblico riconosciuta dal Consiglio di Stato con risoluzione N. 739 del 18 febbraio 1997. Il suo scopo è quello di conservare ed utilizzare con spirito viciniale ed a favore della comunità i beni di cui è proprietario.

Art. 2 Appartenenza e territorio

Il Patriziato di Castagnola è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Il suo territorio corrisponde a quello dell'ex Comune di Castagnola, prima della fusione del 23 aprile 1972 con Lugano e Bré. Esso non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Art. 3 Stemma e sigillo

Lo stemma del Patriziato si compone dello scudo cantonale rosso e azzurro, caricato da un ramo di castagno fruttato sul quale si arrampica un topo.

Esso è sormontato da un capo di rosso alla croce d'argento. Sulla parte inferiore s'intravedono le onde del lago e le montagne che lo attorniano.

Il sigillo è ovale ed all'interno della dicitura «Patriziato di Castagnola» riproduce il ramo di castagno dello stemma, uscente dal lago.

TITOLO II Organizzazione del Patriziato

Art. 4

Gli organi del Patriziato sono:

- l'Assemblea
- l'Ufficio patriziale

L'Assemblea

Art. 5 Luogo

L'Assemblea ha luogo nella sala patriziale presso la Chiesa di San Giorgio. Essa delibera sugli oggetti posti all'ordine del giorno con la convocazione.

Art. 6 Data e competenze

Le assemblee ordinarie sono due ogni anno. La prima si riunisce il secondo venerdì di marzo e tratta in particolare il consuntivo.

La seconda il primo venerdì di dicembre e tratta in particolare il preventivo.

Le loro competenze, modalità di convocazione e funzionamento sono regolate dalla LOP (art. 67 e seg.). Ciò vale anche per le assemblee straordinarie.

Art. 7 Sistema di voto

L'Assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la contropova.

Se è deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 8 Direzione

All'inizio di ogni assemblea, il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'Assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.

L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto di un presidente e di due scrutatori.

Il Presidente:

- dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 9 Verbale

Il Segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- la data e l'ordine del giorno;
- l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- il riassunto della discussione e viene eventualmente verbalizzato con l'ausilio di mezzi di registrazione.

Il contenuto di cui alle lettere a), b), e c) è letto ed approvato seduta stante e firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Il riassunto della discussione, se non redatto seduta stante, deve essere approvato alla prossima assemblea.

Art. 10 Messaggi

I messaggi dell'Ufficio patriziale devono essere presentati in forma scritta e trasmessi alla Commissione chiamata a presentare il suo rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea. I messaggi ed i rapporti commissionari devono essere consultabili almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli.

Art. 11 Interpellanze

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale. L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale, l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 12 Mozioni

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea.

Essa viene demandata alla Commissione della gestione o ad una commissione speciale che dovrà emettere il suo rapporto entro la prossima assemblea, ritenuta la facoltà per l'Ufficio patriziale di formulare entro il medesimo termine un preavviso scritto e l'obbligo di collaborare fornendo la necessaria documentazione e assistenza.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante non farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 13 Pubblicità

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in disparte senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente del Patriziato.

L'Ufficio patriziale

Art. 14 Composizione

L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente, e di due supplenti. Le sue sedute hanno luogo nella sala patriziale.

Art. 15 Competenze

Le sue competenze, modalità di convocazione e funzionamento sono regolate dalla LOP (art. 81 e seg.). Le votazioni hanno luogo in forma aperta.

Il Segretario firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale (o chi ne fa le veci) gli atti del Patriziato.

L'Ufficio può fare spese correnti non preventivate, senza il consenso dell'Assemblea, fino all'importo complessivo annuo di fr. 5'000.—.

Art. 16 Convocazione

L'Ufficio patriziale è convocato con almeno 5 giorni di preavviso dal Presidente o su istanza di almeno due membri ogni qualvolta lo si reputi necessario. I supplenti hanno il diritto di partecipare alle sedute e di votare in caso di assenza di membri.

Art. 17 Verbale

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal

Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Art. 18 Segreto d'ufficio

I membri dell'Ufficio ed i dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 19 Esame e rilascio di atti

L'Ufficio patriziale è tenuto a rimettere a chiunque vi abbia un legittimo interesse una copia dei verbali assembleari come pure una copia delle risoluzioni prese dallo stesso Ufficio Patriziale.

Per il rilascio di documenti e certificati può essere richiesta una tassa di cancelleria.

La Commissione della gestione ha il diritto di prendere visione della documentazione relativa ai messaggi su cui dovrà stendere un rapporto.

I dipendenti del Patriziato

Art. 20

L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:

- il segretario
- il cassiere
- il guardiaboschi
- l'usciera
- il consulente giuridico

Le cariche sono cumulabili, i dipendenti possono essere membri dell'Ufficio.

Art. 21 Nomina e doveri

Per la nomina dei dipendenti verrà data la precedenza a cittadini patrizi.

I dipendenti devono adempiere con zelo ed assiduità ai doveri inerenti la carica.

TITOLO III Onorari e stipendi

Art. 22

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

presidente:	fr. 800.—
vicepresidente:	fr. 600.—
membro:	fr. 400.—
supplente:	fr. 400.—

Art. 23

Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente le seguenti indennità:

segretario:	fr. 400.—
cassiere:	fr. 400.—
guardiaboschi:	fr. 150.—
usciera:	fr. 50.— per prestazione
consulente giuridico:	fr. 400.—

Art. 24

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio, delle Commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- per mezza giornata: fr. 50.—
- per una giornata: fr. 100.—
- saranno inoltre rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Art. 25

Non sono previste prestazioni sociali oltre a quelle obbligatorie per legge.

TITOLO IV Beni patriziali

Art. 26 Boschi e taglio

I boschi patriziali sono sottoposti alle leggi e regolamenti cantonali e federali. Chi intende tagliare legname dovrà inoltrare domanda all'Ufficio patriziale motivandone la quantità e lo scopo.

L'Ufficio patriziale è autorizzato ad aggiudicare il taglio di legna sino a fr. 5'000.— a trattative private.

Per importi superiori si dovrà far capo al pubblico concorso.

L'Ufficio patriziale potrà riservare della legna da vendersi ai fuochi patrizi a prezzi di favore.

Art. 27

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza regolare permesso dell'Autorità forestale.

E' viceversa permessa a chiunque la raccolta di legna morta.

Art. 28

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiale ingombrante ecc. sul territorio del Patriziato. L'Ufficio può esigerne lo sgombero.

TITOLO V Contabilità e gestione

Art. 29

La contabilità è tenuta secondo il sistema della partita semplice.

Art. 30 Disavanzo

Per sopperire ad eventuali ripetuti disavanzi d'esercizio, l'Assemblea potrà decidere sia di attingere alle riserve, sia di introdurre una tassa da prelevarsi a carico di ogni fuoco patrizio.

Art. 31 Commissione della gestione

La Commissione della gestione viene nominata annualmente in occasione della seconda assemblea ordinaria. Essa si compone di tre membri e di due supplenti. Le sue competenze sono regolate dalla LOP (art. 114 e seg.).

Norme varie

Art. 32 Pubblico concorso

I lavori e le forniture al Patriziato come pure le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere aggiudicati per pubblico concorso quando il loro valore supera l'importo di fr. 5'000.—. Il concorso deve essere pubblicato anche sul Foglio Ufficiale Cantonale.

Art. 33 Festa dei patrizi

Se la situazione finanziaria lo permette, l'Ufficio patriziale è autorizzato a stanziare, a carico dell'esercizio ordinario, un contributo per l'organizzazione della Festa dei Patrizi. Il relativo importo va inserito nel conto preventivo.

Art. 34 Legati

Sempre se la situazione finanziaria lo permette, l'Ufficio patriziale è autorizzato a creare, a carico dell'esercizio ordinario, dei legati per scopi sociali o umanitari. Il relativo importo va inserito nel conto preventivo.

Art. 35 Fondo patriziale

Il fondo di riserva forestale va alimentato ed utilizzato secondo i dettami degli art. 22 LOP e 11 e seg. RALOP.

Art. 36 Multa

Ai sensi dell'art. 118 LOP, l'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni al presente regolamento o alle leggi la cui applicazione gli è affidata.

TITOLO VI Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 37

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Nello stesso momento sarà abrogato il Regolamento patriziale del 31 dicembre 1967.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta dell'11 dicembre 1998.

Il Presidente

Il Segretario

Rodolfo Rezzonico

Renzo De Vecchi

Su delega del Consiglio di Stato, il presente regolamento è stato approvato dalla Sezione degli enti locali con risoluzione del 29 aprile 1999.